



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
SERVIZIO DI SUPPORTO
IL DIRIGENTE

CORTE DEI CONTI



0008526-24/10/2014-SC_SIC-R14-P

Al Consiglio Comunale
per il tramite del suo Presidente
BIANCAVILLA (CT)

Al Sig. Sindaco del Comune
di
BIANCAVILLA (CT)

All'Organo di Revisione
del Comune di
BIANCAVILLA (CT)
TEL N 095 - 760 01 11

PEC: sindaco@pec.comune.biancavilla.ct.it
presidenza@cert.comune.biancavilla.ct.it
servizi.finanziari@pec.comune.biancavilla.ct.it
protocollo@cert.comune.biancavilla.ct.it

Oggetto: Controllo finanziario degli enti locali - RENDICONTO 2012 - ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL.
- Trasmissione deliberazione n. **157**/2014/PRSP.

Si trasmette, copia della deliberazione n. **157** /2014/PRSP adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del **9 LUGLIO 2014 (ore 10,00)**.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

rapresentando che i termini legali decorrono comunque dalla data riportata sul messaggio di avvenuta **consegna** della trasmissione della presente nota a mezzo PEC.

Maria Di Francesco

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 9 luglio 2014, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo - Presidente
Corrado Borruso - Consigliere
Giovanni Di Pietro - Referendario - relatore -

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) ed in particolare l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 196/2013/INPR dell' 8 agosto 2013 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2012";

vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 19 agosto 2013, con la quale è stata inoltrata la suindicata deliberazione, nonché i relativi questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell'organo di revisione;

esaminata la relazione compilata dall'Organo di revisione contabile del Comune di Biancavilla sul rendiconto 2012, pervenuta a questa Sezione tramite SIQUEL in data 30 dicembre 2013, e la successiva documentazione istruttoria;



vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 109/2014/CONTR con la quale la Sezione medesima è stata convocata per l'odierna adunanza ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 148 bis del TUEL;

udito il relatore referendario dott. Giovanni Di Pietro;

non essendo presenti i rappresentanti istituzionali dell'ente;

Premesso che:

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, viepiù a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1/2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213/2012.

La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. da ultimo la sentenza n. 39/2014 che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Da ultimo, l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge

213/2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti) prevede che in caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Quanto al contenuto del controllo è, peraltro, espressamente stabilito che ai fini della suddetta verifica le Sezioni della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

Nei casi più gravi, l'inosservanza del citato obbligo di conformazione, per la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o per la inadeguatezza degli stessi, ha l'effetto di precludere all'ente inadempiente l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Si tratta di *"effetti – attribuiti [...] alle pronunce di accertamento della Corte dei conti – chiaramente cogenti e, nel caso di inosservanza degli obblighi a questi imposti, inibitori, pro parte, dell'efficacia dei bilanci da essi approvati"* (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014) la cui attribuzione ad un organo magistratuale terzo e indipendente *"si giustifica in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (sentenza n. 226 del 1976)"* onde *"prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari"* (cfr. Corte Costituzionale n. 40/2013).

Nel caso in cui, invece, sussistono squilibri meno rilevanti o irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ex art. 148 bis TUEL, l'esito del controllo demandato alla Corte può, comunque, comportare eventuali segnalazioni, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge 131/2003, pur sempre volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica. Anche in tal caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà e di squilibrio ovvero per addivenire al superamento delle stesse.

Alla luce delle suddette premesse, con la presente attività di controllo la Sezione ha contestualmente proceduto, da un lato, ad accertare la regolarità finanziaria del rendiconto 2012 e, dall'altro, a valutare l'adozione di idonei provvedimenti correttivi conseguenti alle risultanze della precedente sessione di controllo finanziario (che ha riguardato il rendiconto 2011 ed il bilancio di previsione 2012), anche in base a quanto previsto nel decreto del Presidente della Sezione n. 18/2014/CONTR con cui – nel fornire gli indirizzi relativi all'espletamento dell'attività di controllo - si è stabilito che le eventuali misure correttive richieste possono formare oggetto di valutazione unitamente ai documenti contabili del successivo ciclo di controllo sui documenti di bilancio.

Tale metodologia procedurale, legando gli esiti del precedente controllo e delle relative misure correttive al successivo ciclo di bilancio, garantisce un più accurato apprezzamento dell'evoluzione dei fattori di squilibrio rilevati e della loro attualità e pericolosità, garantendo, al contempo, l'aderenza ai principi di concomitanza e concentrazione delle attività di controllo e di effettività dei relativi esiti.

Nell'ambito dell'istruttoria per i controlli di cui all'art. 1, commi 166 e ss., della L. 266/2005, questa Sezione, esaminata la citata relazione redatta dall'organo di revisione del Comune di Biancavilla, ha formulato la richiesta di numerosi chiarimenti.

Nonostante le risposte fornite, ed alla luce degli approfondimenti istruttori, si è ritenuto il permanere delle seguenti criticità:

1. il ritardo nell'approvazione del rendiconto 2012 (05/09/2013);
2. un significativo squilibrio tra le entrate e le spese correnti aventi carattere non ripetitivo (saldo pari a € 1.046.672,59);
3. il frequente ricorso ad anticipazioni di cassa e la presenza di anticipazioni non rimborsate pari al 11,94% delle entrate correnti, ben oltre il parametro obiettivo previsto per gli enti strutturalmente deficitari (5%) nonché il presumibile utilizzo di entrate a specifica destinazione non ricostituite a fine esercizio;
4. il basso grado di riscossione dei tributi per recupero evasione tributaria e per le sanzioni C.d.s.
5. la presenza di ammontari rilevanti di residui attivi titolo I, III e VI precedenti al 2008 (rispettivamente € 706.728,54; € 1.284.466,02; € 2.007.249,41) nonché di residui attivi dei titoli I e III provenienti sia dalla gestione di competenza che da quella dei residui (questi ultimi pari a 81,71% delle entrate correnti). Risultano, infatti, superati i parametri obiettivi 2 e 3 per la definizione di ente strutturalmente deficitario;
6. l'imputazione non corretta di talune voci tra i servizi conto terzi con particolare riferimento a cantieri lavoro, bonus nascituro, contributo compartecipazione gita anziani,



Tarsu/Tia istituzioni scolastiche con la conseguente necessità di ricalcolo dei dati per verificare il rispetto del patto di stabilità tenuto conto che la differenza tra il saldo finanziario e ed il saldo obiettivo finale ammonta a € 16.000,00;

7. la mancata attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 4, del d.l. n. 95/2012, convertito nella l. 135/2012, relativamente alla nota informativa in merito ai debiti e crediti reciproci tra l'Ente e le società partecipate;
8. il mancato rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e ss.mm.ii.

Con nota introitata al protocollo della Sezione in data 7 luglio 2014 n. 5828, l'ente espone le proprie deduzioni sui rilievi contestati nel provvedimento di deferimento.

In ordine al primo rilievo il ritardo viene addebitato allo svolgimento delle consultazioni elettorali e agli adempimenti connessi al riaccertamento dei residui.

Con riferimento al secondo rilievo l'ente si limita ad indicare la presenza di oneri straordinari relativi alla gestione corrente senza fornire maggiori chiarimenti sulla specifica natura degli stessi.

Con riguardo al terzo rilievo sono state fornite le motivazioni che hanno costretto l'ente a ricorrere alle anticipazioni di tesoreria in mancanza di adeguate risorse.

In merito al quarto rilievo si è solo comunicato l'invio di avvisi di accertamento relativi alla riscossione dei tributi.

Per quel che attiene al quinto rilievo si sono fornite ulteriori informazioni sulla situazione dei residui attivi.


In riferimento al sesto rilievo si sono forniti chiarimenti sull'allocazione delle singole poste contabili tra i servizi conto terzi.

In ordine al settimo rilievo si giustifica la mancata attuazione di quanto prescritto dall'articolo 6, comma 4 del decreto legge n. 95/2012 per i contrasti esistenti con la società Simeto ambiente relativamente ai rapporti debito-credito.

Infine, con riguardo all'ottavo rilievo, si forniscono le proprie deduzioni sul limite posto dall'articolo 9, comma 28 del decreto legge n. 78/2010.

1. In ordine al primo rilievo si osserva che il legislatore ha posto un termine per l'approvazione del rendiconto che per l'esercizio in esame, sulla base di quanto disposto dall'articolo 227 del Tuel, risulta essere quello del 30 aprile dell'anno successivo rispetto a quello in considerazione.

Il rispetto di tale termine oltre che costituire specifico adempimento della volontà del legislatore si rivela funzionale per consentire una corretta programmazione della gestione



finanziaria e contabile dell'ente in considerazione delle risultanze emerse dall'esercizio finanziario appena concluso.

Peraltro il legislatore, con l'evidente finalità di favorire un più puntuale rispetto del termine normativamente fissato, ha anche previsto, con l'introduzione del comma 2 bis, per effetto dell'emanazione della legge n. 213 del 2012, che il mancato rispetto del termine determina l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 141, comma 2 del Tuel.

Si ritiene, pertanto, che il mancato rispetto del termine di legge costituisca una irregolarità non certamente sanabile in considerazione delle situazioni contingenti evidenziate nella nota di risposta del collegio dei revisori.

2. Con riguardo al secondo rilievo si è evidenziato lo squilibrio emerso tra le entrate aventi carattere non ripetitivo e le spese aventi le medesime caratteristiche dal momento che i dati contenuti nella relativa tabella del questionario espongono un saldo differenziale pari ad oltre un milione di euro.

La criticità così evidenziata determina il rischio dell'utilizzo di entrate aventi carattere straordinario per la copertura di spese aventi il carattere dell'ordinarietà, contrariamente a quanto previsto dal legislatore che, solo in specifiche ipotesi espressamente indicate, consente l'utilizzo delle risorse straordinarie per il finanziamento della spesa corrente al fine di impedire che il ricorso ad entrate extra ordinem, rispetto alle quali non vi è alcuna certezza della permanente utilizzabilità, possa fornire copertura finanziaria per spese aventi quale carattere essenziale l'incomprimibilità.


3. In ordine al terzo rilievo si è evidenziato il costante ricorso alle anticipazioni di tesoreria che finisce così per snaturare le finalità connesse alla disciplina del predetto istituto.

Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria non può di certo costituire uno strumento volto ad assicurare in modo costante e continuo un finanziamento per l'ente ma fisiologicamente, per risultare coerente con la previsione normativa, deve solo servire a garantire le risorse necessarie per affrontare eventuali momentanee carenze di liquidità dell'ente.

Tale interpretazione viene da ultimo confermata anche dalla stessa Corte Costituzionale che ha espressamente ricordato, in considerazione dei vincoli espressi con l'articolo 119, sesto comma della Costituzione, riconducibili direttamente a principi già formalizzati in sede europea, la necessità che l'istituto dell'anticipazione di cassa sia di breve durata, sia rapportata a limiti precisi e che comunque non si debba tradurre in una violazione dei principi posti dalla predetta norma costituzionale (Corte Costituzionale sentenza n. 188/2014).

Deve rilevarsi, a tal proposito, il costante ricorso alle anticipazioni durante l'esercizio finanziario in esame con la presenza, a fine esercizio, di uno scoperto pari a circa 1.600.000,00 euro che, in termini percentuali, in rapporto alle entrate correnti, manifesta un'incidenza quasi pari al 12 per cento, ben superiore al limite posto dal relativo parametro di deficitarietà (5%).

Deve altresì evidenziarsi che si è riscontrata l'ulteriore criticità correlata alla mancanza di procedure atte ad evidenziare i vincoli esistenti sulle entrate a specifica destinazione in



contrasto con quanto previsto dall'articolo 195 del Tuel ed inoltre non risulta accertato l'eventuale utilizzo di entrate vincolate per il finanziamento della spesa corrente.

4.In riferimento al quarto rilievo viene in considerazione il basso grado di riscossione dei tributi con particolare riguardo a quelli relativi al recupero dell'evasione tributaria.

Nell'esercizio 2012 risulta svolta solo attività relativa all'Ici/Imu con accertamenti pari a circa 680.000,00 euro e riscossioni pari a circa 30.000,00 euro, in assenza di attività di recupero riferita ad altri tributi.

Il dato appena esposto, di per sé assai significativo, non subisce rilevanti modifiche a seguito delle precisazioni fornite dal collegio dei revisori in ordine ad un'attività di recupero pari a circa 100.000,00 euro relativa ad annualità precedenti al 2007 con riferimento all'Ici.

Risulta evidente, da quanto appena riportato, la necessità di un'azione volta ad una migliore organizzazione dei servizi interessati preordinata al necessario recupero di efficienza in grado di assicurare le necessarie risorse all'ente.

5.Il quinto rilievo pone in evidenza la consistenza dei residui attivi riferiti ai titoli I e III dell'entrata con il superamento dei relativi parametri di deficitarietà a conferma delle criticità esposte nel punto precedente in materia di riscossione dei tributi.

L'ente conserva in bilancio residui attivi, riferiti ai predetti titoli, relativi ad annualità antecedenti al 2008, di ammontare pari ad euro 706.000,00 (titolo I), 1.284.000,00 euro (titolo III) e 2.007.000,00 euro (titolo VI).


Inoltre sia i residui attivi di competenza relativi ai titoli I e III, pari complessivamente a circa 4.700.000,00 euro, come anche i residui attivi complessivi riferiti ai medesimi titoli, che risultano superiori a 5.500.000,00 euro e che sono pari, in rapporto alle entrate correnti per gli stessi titoli, ad una percentuale superiore all'81%, superano le soglie poste dai relativi parametri di deficitarietà come prefissati dal decreto ministeriale.

6.Il sesto rilievo pone in evidenza la criticità che si accompagna al mancato rispetto dell'articolo 168 del Tuel e di quanto stabilito dal principio contabile n. 2, punto 25 con riguardo al corretto utilizzo dei servizi conto terzi.

La corretta imputazione di singole voci a titolo di entrate o di spese si ricollega al rispetto delle specifiche ipotesi descritte normativamente nelle quali si riscontra, quale comune denominatore, l'assenza di interesse per l'ente.

La non corretta imputazione di alcune voci inserite tra i servizi conto terzi si evince con chiarezza anche sulla base degli ultimi indirizzi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 188/2014 nella quale si dice che le partite di giro si caratterizzano per la neutralità finanziaria e per il fatto che sono gestite in nome e per conto di altri soggetti ed in ogni caso risultano estranee all'amministrazione del patrimonio dell'ente interessato.

Si ribadisce infine che la non corretta allocazione di alcune poste contabili tra le partite di giro produce l'effetto di rendere una rappresentazione del bilancio dell'ente non attendibile con la conseguente alterazione dei dati necessari alla verifica del rispetto dei principali vincoli di finanza pubblica



7. Il settimo rilievo sottolinea il mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4 del decreto legge n. 95 del 2012 che prescrive la conciliazione dei rapporti debito/credito con le società partecipate, previa acquisizione di una relazione asseverata dagli organi di revisione dell'ente e delle singole partecipate e, nel caso di mancata concordanza delle somme indicate, viene stabilito l'onere per l'ente di provvedere alla conciliazione dei dati.

Nel caso di specie deve osservarsi che dalla documentazione trasmessa dal collegio dei revisori si evince in modo chiaro che sussiste una discrasia tra i dati esposti dall'ente e dalla società ATO3 che, in attesa dei chiarimenti preannunciati dall'ente, non ha permesso al collegio dei revisori di procedere alla prescritta asseverazione rendendo di conseguenza la documentazione non rispondente a quanto prescritto dalla norma sopra citata.

8. Infine, con riguardo all'ultimo rilievo viene in considerazione il mancato rispetto dell'articolo 9, comma 28 del decreto legge n. 78 del 2010, come successivamente modificato per effetto dell'articolo 4, comma 102 della legge 183/2011, sulla base del quale si è ritenuto possibile estendere la previsione normativa anche agli enti locali a decorrere dal 1 gennaio 2012.

La suddetta norma stabilisce la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del cinquanta per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.

Per le medesime amministrazioni destinatarie del suddetto vincolo deve anche considerarsi un'analoga limitazione relativa ai contratti di formazione lavoro e agli altri contratti formativi, ai contratti di somministrazione e al lavoro accessorio.

Le disposizioni contenute nell'articolo 9 comma 28 costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica rispetto ai quali anche gli enti locali devono conformarsi nell'interesse superiore alla salvaguardia e al mantenimento dei vincoli e dei parametri di finanza pubblica.



Tale principio viene ribadito dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la deliberazione n. 11/2012 nella quale si chiarisce il carattere cogente del vincolo posto per gli enti locali e si evidenzia la possibilità di una diretta applicazione della norma riservando la possibilità di un adattamento delle disposizioni in essa contenute solo a favore degli enti di minori dimensioni al fine di permettere di conciliare le concrete esigenze operative degli stessi.

Si deve peraltro rilevare che viene garantita agli enti locali la possibilità di un'attuazione mediata attraverso la predisposizione di un atto regolamentare in grado di favorire il rispetto dell'autonoma determinazione degli enti interessati, pur rispettando comunque l'obiettivo complessivo della riduzione della spesa.

La predisposizione dell'atto regolamentare potrà trovare una sua giustificazione nei casi nei quali l'applicazione diretta della norma possa creare un pregiudizio per il regolare svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente e, in tal caso, le norme regolamentari potranno anche favorire un'attuazione in grado di compendiare le diverse previsioni contenute nel precetto normativo al fine di pervenire comunque al risultato complessivo della riduzione della spesa.

Il limite quantitativo posto dal legislatore (50% della spesa registrata nel 2009), nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, risulta in ogni caso un preciso vincolo per le amministrazioni interessate ponendosi quale principio di coordinamento della finanza pubblica preordinato al rispetto dei vincoli posti allo Stato in ambito europeo.

P. Q. M.

accerta la presenza, nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità con riferimento ai motivi di deferimento elencati ai n. 1,2,3,4,5,6,7 e 8.

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio comunale – per il tramite del suo Presidente - ai fini dell'adozione delle necessarie misure correttive oltre che al Sindaco e all'organo di revisione del Comune di Biancavilla.

DISPONE

che l'ente, nell'ottica della natura collaborativa della verifica demandata alla Sezione regionale di controllo, trasmetta le misure adottate dall'organo consiliare, ai fini della riconduzione entro i parametri della sana gestione finanziaria delle irregolarità come accertate, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge n. 131 del 2003.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 9 luglio 2014.

L'ESTENSORE
(Giovanni Di Pietro)



IL PRESIDENTE
(Mauro Graffeo)

24.07.2014

Depositato in segreteria il
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Vita Alagna)